

Allegato "B" ai n.ri 18.749/13.781

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - NORMATIVA APPLICABILE

1.1 E' costituita per volontà dei signori FRANCHIN ANGELO e MALESAN MARIA una Fondazione denominata

"FONDAZIONE FRANCHIN SIMON - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata "FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ETS", con sede in Montagnana (PD), Via Borgo Eniano n.ro 30.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore secondo lo schema giuridico e quindi nell'ambito del modello organizzativo delle Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.ro 117/2017 e s.m.i.), dal Codice Civile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria.

ART. 2 - DURATA

2.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - in particolare la promozione della solidarietà e dell'assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di persone in condizioni di disabilità - mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.ro 117/2017:

1) attività e servizi di riabilitazione socio-sanitari, educativi e occupazionali quali

- centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione e di animazione;

- servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ad all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle istituzioni, a favore delle persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti;

- attività di collaborazione con le forze economiche e produttive, incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla fondazione;

2) realizzazione e gestione di residenze per l'accoglienza di persone in condizioni di disabilità;

3) organizzazione di azioni assistenziali ed educative affiancate da iniziative basate su modelli organizzativi che tendano alla promozione della "Domiciliarietà" delle persone in condizioni di disabilità, in alternativa al ricovero in Istituzioni, ed alla valorizzazione delle potenzialità residuali per favorire una reale integrazione sociale e lavorativa;

4) assistenza, nel miglior modo possibile e presso una delle predette residenze, al figlio dei Fondatori signor FRANCHIN SIMON (nato a Cologna

Veneta il 20 agosto 1976).

3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3) purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.ro 117/2017.

4.2. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, così come nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le

norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

5.3 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
- La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti - come infra specificato - ed in mancanza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, nemmeno indirettamente, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

6.5 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 del D.Lgs. n.ro 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure assumere una delle deliberazioni di cui all'art. 22 comma 5 D.Lgs. n.ro 117/2017.

6.6 Nell'ipotesi in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultassero superiori ad 1 (uno) milione di Euro deve essere de-

positato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet della Fondazione il bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 comma 1 D.Lgs. n.ro 117/2017 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 7 - FONDATORI

7.1 La Fondazione è stata costituita per volontà dei signori **FRANCHIN ANGELO** (Ospedaletto Euganeo 23 luglio 1950 - Montagnana 20 novembre 2024) e **MALESAN MARIA** (Cologna Veneta 12 febbraio 1954) con atto in data 19 febbraio 1999 n.ro 172.228 Rep. Notaio Francesco Crivellari di Padova (ivi registrato in data 2 marzo 1999 al n.ro 1219 A.P.).

7.2 Fondatore è attualmente la signora MALESAN MARIA.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo

8.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale ed il Segretario Generale

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente.

9.2 Il Fondatore signora MALESAN MARIA è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione a vita e, in caso di morte della predetta, sarà sostituita, sempre di diritto, dal tutore di FRANCHIN SIMON e per tutta la durata del suo Ufficio.

9.3 La carica di Presidente spetta di diritto, per tutta la vita, al Fondatore signora MALESAN MARIA.

In caso di rinuncia alla carica di Presidente da parte della signora MALESAN MARIA la carica di Presidente spetterà di diritto ed a vita al Consigliere signor FRANCHIN EDUARD mentre in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Presidente spetterà al Consiglio di Amministrazione eleggere nel proprio seno il Presidente.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 6 (sei) anni e scade con l'approvazione del bilancio relativo al sesto esercizio successivo alla sua nomina.

La nomina dei nuovi Consiglieri spetta al Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole vincolante del Fondatore signora MALESAN MARIA.

I Consiglieri possono sempre essere rinominati.

Se viene a mancare per qualsiasi causa uno dei Consiglieri il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione ed il Consigliere così nominato in sostituzione resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri Consiglieri.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;
- nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni (con espressa precisazione che le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse all'Organo di controllo almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la relativa deliberazione);
- stabilisce il compenso ai revisori e l'eventuale indennità o gettone agli amministratori, nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n.ro 117/2017;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e/o il Segretario Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- approva le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del suo patrimonio.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri e di cui si abbia prova della ricezione, con un preavviso di almeno 6 (sei) giorni ovvero, in caso di urgenza, di almeno 3 (tre) giorni.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche non contigui, audio-video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

In tal caso sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nell'avviso di convocazione sia indicato il modo in cui l'audio/video conferenza si svolgerà (ad esempio con l'indicazione della piattaforma o di qualunque altro sistema di collegamento utilizzabile dai partecipanti), verificandosi i quali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua as-

senza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.5 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario all'uopo nominato.

ART. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e, quindi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; in particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1 La nomina dell'Organo di controllo della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione il quale potrà, alternativamente, nominare:

- un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti
- un Revisore unico

12.2 L'Organo di controllo, quale che sia la sua strutturazione, dura in carica tre anni ed è prorogato nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Organo di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro; il Revisore unico informa il Consiglio di amministrazione con apposita relazione.

12.4 L'Organo di controllo, quale che sia la sua strutturazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.ro 231/2001, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni.

L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.ro 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.ro 11/2017 (il bilancio sociale darà pertanto atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo).

12.5 L'Organo di controllo può inoltre esercitare, nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.ro 117/2017,

la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

13.1 Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico nonché il compenso dell'Organo di controllo.

13.2 Il compenso dell'Organo di controllo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione che provvede alla sua nomina.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della fondazione nei limiti di cui all'art. 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n.ro 117/2017.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa determinatasi, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - CLAUSOLA DI RINVIO

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO MARIA MALESAN

F.TO FRANCHIN EDUARD

F.TO MALESAN IVANA

F.TO FRANCHIN MAURIZIO

F.TO EMANUELE MERCANTI

F.TO MASSIMILIANO STOCCO